

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"LA COMPAGNIA DEL TAO APS"**

**Articolo 1 – Denominazione**

**1.1** – È costituita l'associazione denominata "La Compagnia del Tao APS".

**Articolo 2 – Sede**

**2.1** – L'associazione ha sede in Firenze.

**2.2** – Potranno essere istituiti delegazioni ed uffici anche in altri comuni onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo della rete di relazioni di supporto all'Associazione stessa.

**Articolo 3 – Scopo, finalità e attività di interesse generale**

**3.1** – L'Associazione, che non ha finalità di lucro, è apolitica e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera I del D.lgs n. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, non-



ché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5 comma 1 lettera D del D.lgs n. 117/2017;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui all'art. 5 comma 1 lettera W del D.lgs n. 117/2017.

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Sostenere le persone attraverso incontri, scambi, convegni e seminari.

In particolare, l'associazione intende:

- contribuire alla promozione e alla diffusione della cultura umanistica e scientifica della Cina attraverso la ricerca, la documentazione e lo studio della storia, della filosofia, della scienza e delle tradizioni;
- disciplinare la ricerca e la pratica delle discipline taoiste quali lingua e calligrafia cinese, arti fisiche e spirituali e altre attività rivolte comunque all'educazione e all'elevazione morale ed etica di tutti gli individui indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla religione e dal credo politico;
- organizzare incontri, convegni, seminari, corsi mediante l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione;
- istituire corsi di formazione e gruppi di lavoro su temi specifici di



carattere culturale;

-assegnare borse di studio per lo studio presso terzi, tese a favorire le finalità dall'Associazione;

- pubblicare periodici, atti, libri, opuscoli, comunicati, anche su supporto ottico e magnetico relativi alle proprie finalità;

- mantenere i rapporti e gli scambi culturali con le Accademie e con le Fondazioni, Società Istituzioni e associazioni sia italiane che straniere che si occupano di attività culturali;

- aderire a organizzazioni e istituzioni culturali nazionali ed estere che perseguano gli stessi fini;

- prendere qualsiasi altra iniziativa atta a favorire il progresso e la diffusione dei propri obiettivi;

- Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- Partecipare, anche concorrendone alla costituzione, ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima o che, operando in settori connessi al proprio, possano apportare all'Associazione uno specifico beneficio in termini di risorse umane, organizzative, patrimoniali e finanziarie;

- Promuove e organizzare seminari, corsi di formazione, scuole, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali



ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;

#### **Articolo 4 - Attività secondarie**

**4.1** – L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

**4.2** – L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Articolo 5 – Associati**

**5.1** – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

**5.2** – Possono presentare la domanda di ammissione per essere associati tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, associazioni APS e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e fondazioni.

**5.3** – Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;



-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

**5.4** – Sono associati coloro la cui domanda sia stata approvata mediante deliberazione adottata dal Presidente, comunicata adeguatamente all'aspirante socio. In caso il parere del presidente fosse contrario all'ammissione dell'aspirante socio, la decisione viene portata al primo consiglio direttivo utile: in caso di diniego o ammissione, la decisione viene comunicata all'interessato.

**5.5** – L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle regole previste dallo statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Gli associati si impegnano a prestare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Gli associati sono obbligati alla corresponsione della quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

**5.6** – La qualifica di associato è intrasmissibile, non è rivalutabile, e non conferisce alcun diritto sul patrimonio e sul fondo comune dell'Associazione, nemmeno per causa di morte.

**5.7** - Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

**5.8** – Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.



## **Articolo 6 – Perdita della qualifica di associato**

**6.1** – La qualifica di associato si perde per morte, per recesso per esclusione

**6.2** – L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto al Presidente la propria intenzione. Il recesso ha effetto dal termine dell'esercizio in corso secondo quanto previsto dall'art. 24 c.c.

**6.3** – Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'esclusione dell'associato che non osservi le disposizioni dello statuto, dei regolamenti, dei deliberati dell'Assemblea e dei deliberati del Consiglio Direttivo, e che in qualsiasi modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, e comunque per qualsiasi altro motivo che rendesse incompatibile o sconsigliabile la sua permanenza tra gli iscritti dell'Associazione.

**6.4** – L'associato è escluso dall'associazione mediante:

- delibera dell'Assemblea con voto segreto, per i casi di cui all'art. 6.3, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

- delibera del consiglio direttivo in caso di mancato pagamento reiterato oltre i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

**6.5** - L'associato uscente non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

## **Articolo 7 – Fondo di dotazione**

**7.1** - Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito;



- dalle quote associative annuali versate dagli associati;
- dagli ulteriori versamenti degli associati e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
- dai contributi e le entrate delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 5 del D.lgs n. 117/2017 e indicati nel presente statuto;
- dai proventi offerti tanto da associati quanto da terzi. Tali contributi, per espressa disposizione dell'oblatore, potranno anche avere una destinazione specifica ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 117/2017;
- donazioni e lasciti testamentari
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

**7.2** – Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune, che dovrà essere impiegato per il funzionamento dell'Associazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

**7.3** - Il fondo di dotazione dell'Associazione non potrà essere in alcun modo distribuito durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 8 – Esercizio finanziario**

**8.1** - L'esercizio finanziario ha inizio con il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**8.2** - Entro il giorno 30 del mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario relativo



all'esercizio decorso, accompagnato dalla relazione sulla gestione dell'esercizio, che dovrà essere sottoposto all'assemblea entro il 30 aprile, per l'approvazione.

#### **Articolo 9 – Utili ed avanzi di gestione**

**9.1** – È vietata la distribuzione, diretta od indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 10 – Organi ed Uffici della Fondazione**

**10.1** - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

#### **Articolo 11 – L'Assemblea**

**11.1** – Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso dal almeno tre mesi. Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

**11.2** - L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approvare il bilancio preventivo e il programma delle attività;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

**11.3** – L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

**11.4** – L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene tramite avviso via e-mail o qualunque mezzo di comunicazione nei sette giorni che precedono l'assemblea.

**11.5** – L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**11.6** – L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

## **Articolo 12 – Consiglio Direttivo**



**12.1** - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri, fino ad un massimo di nove, uno dei quali è il Presidente dell'Associazione. Il numero dei consiglieri è determinato dall'Assemblea che li nomina.

**12.2** - I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'associazione e rimangono in carica per tre esercizi, e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. Nel caso in cui perdessero la qualifica di socio per uno dei motivi di cui all'art. 6, decadono automaticamente dalla carica di consiglieri.

**12.3** - Nel caso in cui uno o più consiglieri vengano a mancare, purché resti in carica la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante votazione tramite l'assemblea, che resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

**12.4** - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, con mezzi idonei all'informazione di tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano d'età. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da colui che effettua la verbalizzazione.

**12.5** - Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, non-



ché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici od individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dallo Statuto o dall'Assemblea.

**12.6** - Il Consiglio Direttivo potrà conferire delega per singole attività o per particolari settori di attività ad uno o più dei propri membri, che agiranno disgiuntamente o congiuntamente fra loro, nei limiti delle deleghe a ciascuno di essi conferite. Il Consiglio Direttivo potrà altresì conferire procura speciale per il compimento di singoli atti o categorie di atti a propri membri od a soggetti esterni.

### **Articolo 13 – Presidente dell'Associazione**

**13.1** - Il Presidente dell'Associazione, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e resta in carica finché non decade il Consiglio che l'ha eletto. Nel caso in cui il Presidente cessi dall'incarico prima di tale momento, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con un altro suo membro.

**13.2** - Il Presidente dell'Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Egli cura altresì, con facoltà di sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione.

**13.3** - Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrati-



**va o giurisdizionale.** Egli può delegare parte dei suoi compiti al Vice **Presidente**, ove nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

**13.4** - Nei casi di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

**13.5** – Il Presidente può nominare procuratori per l'esercizio delle attività di amministrazione eventualmente a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14 – Il segretario**

**14.1** – Il segretario **mantiene** i contatti con gli associati comunicando le iniziative **dell'associazione** e le convocazioni dell'assemblea;

**14.2** - Redige i **verbali delle riunioni** dell'assemblea e del consiglio, si occupa della **tenuta dei registri** degli associati e dell'assemblea.

#### **Articolo 15 – Il tesoriere**

**15.1** – Il **tesoriere** si occupa della tenuta della contabilità dell'**associazione e della redazione** della relazione di rendiconto annuale di **bilancio e del bilancio preventivo**;

**15.2** - **Relaziona all'assemblea** in ordine alla posizione economica – finanziaria **dell'associazione.**

#### **Articolo 16 – Libri**

**16.1** – L'**associazione deve tenere** i seguenti libri:

- libro degli **associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo**;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

**16.2** – Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità richiesta scritta al presidente dell'associazione.

#### **Articolo 17 – Volontari e lavoratori**

**17.1** – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3

luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

**17.2** – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **Articolo 18 – Scioglimento**

**18.1** – L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, a favore di altri enti che perseguono finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**18.2** - Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**18.3** - Al momento della delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.

#### **Articolo 19 – Rinvio**

**19.1** - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi

associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**19.2** – Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*